

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 11 ottobre 2016

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (COM(2016) 447)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta modifica il regolamento (UE) n. 230/2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, al fine di estendere l'assistenza dell'Unione, in circostanze eccezionali, al potenziamento delle capacità degli operatori militari nei Paesi partner, così da contribuire allo sviluppo sostenibile e in particolare all'instaurazione di società pacifiche e inclusive;

rilevato, in particolare, che:

- l'articolo 3-*bis* del regolamento (UE) n. 230/2014, introdotto con la presente proposta, prevede, al primo paragrafo, che l'assistenza dell'Unione possa essere utilizzata per rafforzare la capacità degli operatori militari nei Paesi partner, in circostanze eccezionali, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e in particolare al conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive;

- il secondo paragrafo concerne le tipologie di attività che possono essere sostenute, che sono: i programmi di potenziamento delle capacità a favore della sicurezza e dello sviluppo, compresa la formazione, il tutoraggio e le consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di altri servizi;

- il paragrafo 3, lettera a), stabilisce che gli operatori militari saranno finanziati soltanto se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad operatori civili per raggiungere gli obiettivi dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 230/2014 e la possibilità di costruire società stabili, pacifiche e inclusive è ostacolata da una grave minaccia sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o queste non sono più in grado di far fronte a questa grave minaccia (ad esempio hanno subito un tracollo). Il paragrafo 3, lettera b), stabilisce che deve esistere un consenso tra la comunità internazionale e/o l'Unione e il Paese interessato sul fatto che il settore della sicurezza, e in particolare quello militare, sono fondamentali per la stabilità, la pace e lo sviluppo, soprattutto nelle situazioni di crisi e nei contesti fragili. Questo consenso può assumere la forma di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU o un documento di programmazione che è stato concordato tra l'Unione e altri partner internazionali (ad esempio il patto per la Somalia) o dell'impegno dell'Unione ai sensi del titolo V del TUE;

- il paragrafo 4 dell'articolo 3-*bis* delinea le eventuali restrizioni all'assistenza dell'Unione nell'ambito di questo nuovo articolo. Sono quindi escluse dall'assistenza le spese militari ricorrenti, l'acquisto di armi e munizioni e la formazione intesa unicamente a contribuire alla capacità di lotta delle forze armate;

rilevato altresì che:

- la proposta è coerente con l'obiettivo di riunire gli strumenti dell'Unione relativi alle principali sfide, come indicato nella comunicazione congiunta "*L'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni*";

- per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione, le missioni e le operazioni, sia civili sia militari, svolte nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (in particolare le missioni di formazione) sono un elemento essenziale nell'ambito dell'approccio globale dell'UE alla gestione delle crisi nei Paesi terzi;

- per quanto concerne il finanziamento, vengono in rilievo le risorse per le operazioni militari PSDC dell'UE, che sono assegnate dagli Stati membri dell'UE partecipanti e attraverso il meccanismo Athena, destinato alla gestione del finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari dell'UE nell'ambito della PSDC; vengono altresì in rilievo le risorse derivanti dal bilancio generale dell'Unione europea, il Fondo europeo di sviluppo (FES), che fornisce risorse finanziarie per l'attuazione della politica europea di cooperazione allo sviluppo con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), e il Fondo per la pace in Africa;

ricordato che 10 Stati membri dell'Unione, tra cui l'Italia, in un *non-paper* presentato il 15 aprile 2016 hanno sottolineato l'importanza dell'implementazione delle politiche di "*Capacity building*" a sostegno della sicurezza e dello sviluppo, così come la necessità di agire per sviluppare la capacità dell'Unione di lavorare con i *partner* per sviluppare i loro settori di sicurezza civili e militari,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

- la base giuridica è individuata nell'articolo 209, paragrafo 1, TFUE, di cui al Titolo III – Cooperazione con i Paesi terzi e aiuto umanitario, e in particolare al Capo 1 relativo alla cooperazione allo sviluppo, e nell'articolo 212, paragrafo 2, TFUE, del medesimo Titolo, Capo 2 relativo alla cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi. Si tratta della stessa base giuridica utilizzata per il regolamento (UE) n. 230/2014.

Peraltro, le misure disposte con la presente proposta, anche tenuto conto dell'ampia portata della cooperazione allo sviluppo, sembrano porsi al limite dell'ambito di applicabilità dei citati articoli 209 e 212 del TFUE, in considerazione del carattere militare del possibile beneficiario.

Al riguardo, si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di specificare che l'utilizzo della base giuridica della cooperazione allo sviluppo non determini, a regime, l'utilizzo delle risorse ad essa destinate per finalità estranee, come quelle militari di cui alla proposta in esame. Ferma restando, nello stesso tempo, sia la necessità di incrementare sensibilmente le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, nella cui linea di tendenza si iscrive il *Migration Compact*, sia la necessità di rafforzare l'autonomo percorso della politica di sicurezza e difesa comune;

- per quanto concerne i principi di sussidiarietà e proporzionalità, essi sono rispettati nella misura in cui un sostegno globale e flessibile dell'UE al settore della sicurezza in un Paese permette un coordinamento più adeguato di tale sostegno e incentiva più efficacemente gli sforzi internazionali in materia di sicurezza e sviluppo;

- nel merito, come anche evidenziato nella stessa relazione che accompagna la proposta, l'estensione dell'assistenza anche al potenziamento delle capacità degli operatori militari può comportare possibili rischi di destinazione degli interventi a beneficiari diversi da quelli propri dello Stato *partner*.

Valutino, pertanto, le Commissioni di merito l'opportunità di invitare a prevedere, nella proposta legislativa, una più puntuale delimitazione delle modalità del sostegno e degli stessi operatori destinatari del sostegno, nonché rigorosi meccanismi di vigilanza nell'attuazione dei progetti.

Nadia Ginetti